



CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 93 del 27/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
93 CC 17	05/03.01	26/17			

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 19,17 in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione composto da:

SALVAI Luca sindaco: presente
e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. ROSTAGNO Elvio	X			13. TAVELLA Andrea Paolo	X		
2. FAGHERAZZI Amabile	X			14. LUPASCU Marius Daniel	X		
3. CANALE Giancarlo	X			15. POLLIOTTO Daniele	X		
4. BARRAL Luca	X			16. MURRA Gian Mario	X		
5. CARIGNANO Luigi	X			17. ALA Fabrizio	X		
6. PITTAU Giorgio	X			18. MUSLEH Rami		X	X
7. SOLIMANDO Francesca		X		19. BERTI Giuseppino	X		
8. LENTA Monica	X			20. BARBERO Luca	X		
9. TECCO Graziano	X			21. MARTINA Mauro		X	
10. GIGLI Assunta	X			22. PAZE' Enrica	X		
11. BAUDRACCO Roberto		X		23. CAFFARATTO Gualtiero	X		
12. INGHESS Marco	X			24. MANDUCA Pietro	X		
				TOTALE	20	4	1

Sono, pertanto, presenti n. 21 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: COSTARELLI Francesca, SPINELLI Antonio, PEZZANO Lara, BACHSTADT MALAN CAMUSSO Christian e PROIETTI Giulia;

Presiede il sig. Luigi CARIGNANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.

A relazione del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, e dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), modificata dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), il cui art.1 - comma 26 prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639 della L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14, lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede, con riferimento alla TASI, che l'imposta è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 14, lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- l'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Visti:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il quale attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, il quale ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, successivamente modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nel quale viene stabilito che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 28 della Legge 208/2015, così come modificato dall'art.1, comma 42, lett.b) della L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il quale recita *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016"*;
- il disegno di Legge di Bilancio n. 2960, approvato dal Senato della Repubblica in data 30/11/2017, il quale estende anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, e la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata negli anni dal 2015 al 2017;
- l'art. 1, comma 678 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il quale, al succitato comma 678, è aggiunto in fine il seguente periodo *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*. Pertanto l'aliquota dello 0,2 % applicata negli anni 2015, 2016 e 2017 è compatibile con tale disposizione normativa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvate per l'anno 2017, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTO
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione della TASI, il Tributo è dovuto nella sola misura del 90% dal possessore.	0,33%			3961
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%			3961

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	-			-

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2016.

Rilevato che i servizi indivisibili di cui all'art. 11 del suddetto Regolamento, ed i relativi costi previsti per l'anno 2018 alla cui copertura la TASI è diretta, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683 della L.147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*».

Richiamati altresì:

- il comma 14, lettera b) dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale sostituisce il comma 669 della L. 147/2013, stabilendo che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
- l'art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il quale viene integrato il comma 678 della L. 147/2013, stabilendo che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Ritenuto di mantenere per l'anno 2018 le stesse aliquote della TASI approvate per l'anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2017, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, a decorrere all'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione nella seduta del 18.12.2017.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 13 voti favorevoli e 8 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Elvio ROSTAGNO, Luca BARBERO, Amabile FAGHERAZZI, Giancarlo CANALE, Enrica PAZE', Giuseppino BERTI, Gualtiero CAFFARATTO e Pietro MANDUCA, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di avvalersi, per l'anno 2018, della facoltà di superare l'aliquota massima del 2,5 per mille mantenendo la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura dello 0,8 per mille già applicata per gli anni 2015, 2016 e 2017.
- 2) Di stabilire, ai sensi dall'art.1 comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha modificato ed integrato l'art.1, comma 678 della L. 147/2013, l'aliquota nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 3) Di approvare per l'anno 2018, con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le quali determinano un gettito stimato in € 100.000,00.
- 4) Di dare atto che il gettito del tributo, stimato in € 100.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili di cui allegato A) alla presente deliberazione, pari al 8,583% .
- 5) Di confermare, così come stabilito per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, escluse le pertinenze, la TASI a carico del possessore è fissata nella misura del 90% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, dando atto che invece nulla è dovuto da parte dell'utilizzatore in quanto trattasi di immobili destinati ad abitazione principale del detentore ed in quanto tali esclusi dalla TASI in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 14, lettere a) e b) della 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
- 6) Di dare altresì atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Allegato A)

COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI PER L'ANNO 2018						
Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Costo del servizio	Entrate a destinazione specifica del servizio	Costo del Servizio al netto delle entrate a specifica destinazione
1	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.165.087,00		1.165.087,00

Allegato B)

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	RENDITA UNITA' ABITATIVA	DETRAZIONE	CODICE TRIBUTO
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione della TASI, il Tributo è dovuto nella sola misura del 90% dal possessore.	0,33%			3961
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,20%			3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%			3959
Tutte le altre tipologie di immobili	-			-

